

Scheda

Legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”

L’impianto normativo si pone a tutela delle fasce più deboli della popolazione, sostenendo la riduzione degli sprechi e riconoscendo, valorizzando e promuovendo l’attività di solidarietà e beneficenza, di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

• Eccedenze alimentari e non alimentari

Per la legge n.26 sono eccedenze alimentari i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione dal circuito alimentare; i prodotti agricoli non raccolti; i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.

Per eccedenze non alimentari si intendono tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili e articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.

• Soggetti attuatori

La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della legge, si avvale degli enti locali singoli o associati; di enti,

associazioni e fondazioni che svolgano attività attinenti, di comprovata esperienza; delle reti territoriali di volontariato afferenti al centro di servizio al volontariato di Basilicata (Csv); degli enti ecclesiastici; delle cooperative sociali che già in passato hanno svolto attività di raccolta e distribuzione di eccedenze; delle reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore (ossia tra associazioni di categoria); delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, operanti a livello regionale e i cui statuti prevedono attività compatibili con le finalità previste dalla presente legge.

I soggetti attuatori, nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.

La Giunta regionale promuove, altresì, accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori, le organizzazioni e gli operatori dei settori interessati.

• Contributi

La Regione concede contributi ai soggetti attuatori per l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale; per il finanziamento di progetti for-

mativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie; per l’acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni di cui all’art. 2; per la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore; per finanziare progetti di promozione e inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari; per la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività.

• Oneri di attuazione

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontano per l’anno 2015 in €100.000,00. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

R. S.

Foto Io Potentino Onlus

